



COMUNE DI FERENTINO

PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 27 del Reg.

Data..... 29.06.1999

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI.**

L'anno millenovecentonovant **a nove**, il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **17.30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **seconda** convocazione in sessione **stra** ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) GIANFRANCO FIORINI	X		12) SERGIO MARROCCO	X	
2) ALFONSO MUSA	X		13) MARIANO PENNACCHIA	X	
3) ANTONIO CANTAGALLO	X		14) GINO PICCIRILLI	X	
4) BRUNO GIORGI	X		15) ROSSANA FANICCHIA	X	
5) ALESSANDRO SEMPLICI	X		16) IVAN PORTIERI	X	
6) LUIGI DATTI	X		17) ANTONIO CATRACCHIA	X	
7) GIUSEPPE PATRIZI	X		18) FRANCESCO SCALIA	X	
8) BRUNO GALASSI	X		19) LUIGI MARTINI	X	
9) ALBERTO VALLERIANI		X	20) FRANCESCO GARGANI	X	
10) PIO ROFFI ISABELLI	X		21) ALBERTO DE CAROLIS	X	
11) NANDO SORTENI	X				
Assegnati n. 21	In carica n. 21	Presenti n. 20	Assenti n. 1		

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **IVAN PORTIERI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**
 - Partecipa il Segretario comunale signor **Dr. GIUSEPPE CARBONE**
- La seduta è **PUBBLICA**

— Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127, hanno espresso parere **favorevole**

Si allontana temporaneamente il Presidente del Consiglio Ivan Portieri ed assume la presidenza il consigliere Gianfranco Fiorini in qualità di consigliere anziano.

Sul punto in oggetto sono intervenuti alla discussione.

1. **Assessore Anna Coppotelli.** Illustra al consesso il punto in oggetto posto all'ordine del giorno facendo riferimento alla legge 4 maggio 1984 n° 184 avente per oggetto: "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori". Sottolinea come scopo della legge sia quello dell'affidamento dei minori a famiglia che diconsì affidatarie, al fine del reinserimento successivo nelle famiglie d'origine con il supporto operativo dei servizi sociali.
2. **Consigliere Francesco Gargani.** Si trova d'accordo ad intraprendere questa iniziativa. Sottolinea, sotto l'aspetto legale e burocratico, che l'affidamento deve essere curato dal Tribunale dei minori. Ritiene insufficiente la corresponsione al nucleo affidatario della somma di £. 300.000 mensili che dovrebbe essere aumentata almeno a £. 800.000 mensili.
3. **Assessore Anna Salome Coppotelli.** Scopo dell'affidamento è quello umanitario e di sostegno morale, non certamente quello economico. A tal fine saranno individuate le famiglie più idonee allo scopo. Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 2 legge 4 maggio 1984 n° 184 avente per oggetto "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" prevede l'istituto dell'affidamento del minore ad altra famiglia quale strumento di sostegno per il minorenni temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo.

CHE scopo dell'affidamento familiare è favorire il reinserimento del minore nella famiglia d'origine, con il supporto dei Servizi del Comune;

CONSIDERATO che l'Assessorato ai Servizi Sociali di questo Ente in data 5 febbraio 1999 ha organizzato un convegno sul tema dell'affidamento familiare, mettendo in luce attraverso l'apporto di esperti ed operatori del settore, le problematiche giuridiche, psicologiche e sociali dell'Istituto;

RILEVATO che in quella sede è stata resa nota al pubblico la bozza del regolamento per l'affidamento minori redatta dall'Ufficio Servizi Sociali e sono stati richiesti suggerimenti per il suo miglioramento;

UDITE le proposte avanzate dal pubblico e dai relatori del convegno di cui sopra;

6

All. CC. N° 27
del 29-06-98.

COMUNE DI FERENTINO
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

POSTA DI REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO MINORI

ART.1

Il Presente regolamento disciplina l'affidamento familiare allo scopo di garantire ai minori l'inserimento in un ambiente che favorisca un loro sviluppo integrale, qualora la famiglia di origine si trovi nell'incapacità e nell'impossibilità temporanea di adoperarsi in tal senso.

Scopo dell'affidamento familiare è favorire il reinserimento del minore nella famiglia d'origine.

ART.2

L'Amministrazione realizza l'affidamento familiare dei minori attraverso il Servizio Sociale Comunale, secondo le procedure previste nel presente regolamento.

ART.3

L'Affidamento, per motivi di assoluta urgenza e necessità, può essere disposto nei confronti di minori italiani o stranieri, privi di domicilio di soccorso, salvo eventuale rivalsa nei confronti di altri enti eventualmente competenti.

ART.4

Al fine di promuovere il diffondersi degli affidamenti, il Servizio Sociale comunale:

- a) informa e sensibilizza la popolazione in merito ai problemi del disagio minorile, mettendo anche a disposizione sussidi didattici e documentazioni relative ad esperienze maturate in altre realtà territoriali;
- b) cura la selezione delle famiglie disponibili all'affidamento;
- c) contribuisce a formare gli affidatari mediante corsi e scambi di esperienze con gruppi di affidatari ed esperti del settore;
- d) sollecita il coordinamento degli interventi, attivando ogni possibile forma di collaborazione tra quanti operano nel settore, a livello pubblico e privato.

Handwritten signature

ART. 5

Nella individuazione delle famiglie affidatarie si tiene conto della:

- a) consapevolezza della temporaneità dell'affidamento e delle sue caratteristiche di servizio rivolto, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali dei minori e ad accogliere le istanze della famiglia stessa;
- b) capacità di rispettare l'individualità dell'affido e del suo modello di vita nelle componenti culturali, sociali e religiose;
- c) disponibilità ad assicurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e con gli operatori dei servizi competenti;
- d) idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore;
- e) presenza di figli minori nel nucleo familiare.

ART. 6

Le procedure ordinarie per l'effettuazione dell'affidamento sono le seguenti:

- a) accertamento da parte del Servizio Sociale dello stato di temporanea carenza di cure del minore;
- b) consenso degli esercenti la potestà genitoriale all'affidamento o provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- c) reperimento, tra cittadini residenti a Ferentino e della provincia di Frosinone, della famiglia affidataria mediante le modalità indicate nel presente Regolamento;
- d) preparazione di un programma globale di intervento che dovrà prevedere dei momenti di verifica;
- e) definizione, per quanto possibile, del periodo presumibile di durata dell'affidamento da concordare con la famiglia d'origine, se consenziente, e con quella affidataria;
- f) periodo di contatto progressivo tra la famiglia affidataria, il minore e, ove possibile, la famiglia affidante;
- g) formalizzazione dell'affidamento familiare attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista provvedimento della parte dell'Autorità Giudiziaria, della famiglia di origine del minore.

W
Am

ART.7

Presso la stessa famiglia, o persona, possono essere affidati non più di due minori salvo che provengono dallo stesso nucleo familiare.

ART.8

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a) mettere in atto tutti gli interventi che si terranno idonei al fine di aiutare la famiglia di origine a rimuovere le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore;
- b) corrispondere al nucleo affidatario un contributo economico di € 300.000 mensili a titoli di rimborso onnicomprensivo. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere alla famiglia di origine, in relazione alle condizioni economiche, una quota di partecipazione. Resta inteso che per garantire alla famiglia affidataria la tranquillità educativa, tutto il rapporto economico con la famiglia di origine è di competenza dell'amministrazione comunale stessa;
- c) stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale il minore ed il nucleo ospitante siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono agli stessi soggetti o che essi provocano.

ART.9

Il versamento del contributo avviene con cadenza trimestrale previa relazione del Servizio Sociale che attesti il buon andamento dell'affidamento stesso.

ART.10

Se la famiglia affidataria è legata al minore da parentela o affinità entro il 4° grado il contributo del Comune viene erogato solo se esiste lo stato di bisogno e comunque per un ammontare ridotto del 30% rispetto agli affidamenti a persone non parenti.

*Per
Gm*

ART.11

Allorché la famiglia di origine è in grado di tenere il minore presso di sé, ma non è in grado di assicurargli sufficiente attenzione educativa, il Comune può procedere all'affidamento diurno, attuato tramite cittadini che diano alla famiglia di origine un supporto finalizzato alle attività scolastiche del minore ed alla sua socializzazione.

In tal caso il Comune corrisponde il contributo previsto all'art.8, ridotto del 50%. Tale contributo viene corrisposto soltanto se non esiste alcun legame di parentele tra il minore e gli affidatari.

ART.12

I sussidi concordati per gli affidatari sono esenti dalle imposte IRPEF e ILOR, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 29.09.73, n° 601.

ART.13

Le famiglie di origine saranno seguite dai servizi competenti affinché si impegnino a:

- a) collaborare con gli operatori sociali e con gli affidatari per il rientro del minore in famiglia;
- b) rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori sociali nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità Giudiziaria;
- c) contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

ART.14

Gli affidatari si impegnano a:

- a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, instaurando un clima affettivo che ne favorisce la crescita;
- b) mantenere valide le condizioni ambientali proprie della famiglia;

*per
per*

- c) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- d) collaborare con gli operatori sociali e seguire le indicazioni date dall'equipe che segue l'affidamento, tenendo conto da quanto descritto dall'Autorità Giudiziaria.
- e) favorire il reinserimento del minore nella famiglia d'origine rafforzando i rapporti affettivi del figlio nei confronti dei genitori naturali.

ART.15

Tutti gli interventi saranno attuati in collegamento con il Giudice Tutelare e con il Tribunale per i Minorenni. A questi verrà data comunicazione di tutte le procedure in corso per quanto di competenza e verranno in particolar modo segnalate, per gli opportuni provvedimenti, tutte quelle situazioni nelle quali sono riscontrabili elementi di particolari complessità che rendono opportuno un intervento degli organi giudiziari.

ART.16

Il presente regolamento a durata di anni tre (e si proroga automaticamente di triennio in triennio).

fici
Jan

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Il Consigliere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **5 LUG. 1999** rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 47, comma 1, legge n. 142/1990);

È stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. **16866**, in data **5 LUG. 1999** :

in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997;

per iniziativa della Giunta Comunale (art. 17, comma 34, legge n. 127/1997);

a richiesta dei signori consiglieri (art. 17, commi 38 e 39 legge n. 127/1997).

Dalla Residenza comunale **5 LUG. 1999**



Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno :

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2, legge n. 142/1990);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997)

essendo stati trasmessi in data , i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data , (art. 17, comma 42, legge n. 127/1997); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

avendo l'organo di controllo, con lettera n. , in data , comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40, L. n. 127/1997);

Ha acquistato efficacia il giorno , avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. , in data , (art. 17, comma 39, legge n. 127/1997);

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge 142/1990, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

La sezione di controllo sugli Atti degli

Enti Locali di Frosinone, nella seduta

del **12.07.99** numero speciale **1077**

ha adottato il seguente provvedimento

"NULLA DA OSSERVARE"

Il Funzionario

Leggibile

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che detto Regolamento Comunale è stato ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 21 luglio 99 al 5 Agosto 99, senza opposizione. Ferentino, 18.08.1999

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Domenico Spilabette)